



COMUNE DI MOZZANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Data 24/06/2010

Ordinanza n° 3

IL SINDACO

- Considerato che nei mesi più caldi aumenta la richiesta di acqua sia per uso personale che irriguo (orti e giardini);
- Considerato che una maggiore richiesta causa come disservizio una mancanza di pressione soprattutto ai piani alti;
- Visto il T.L.L.S. 27/07/1934 N°1265;
- Vista la legge 23/12/1978 n°833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il regolamento locale di igiene;
- Visto l'art.54 del D. Leg. 18/08/2000 n°267;

ORDINA

L'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale, per l'irrigazione dei giardini e degli orti, nei mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO, non è consentito:

dalle ore 06.00 alle ore 08.00

dalle ore 11.00 alle ore 14.00

dalle ore 17.00 alle ore 22.00

Tutti gli utenti dell'acquedotto comunale sono tenuti al rispetto della presente ordinanza.

Gli organi di vigilanza sono tenuti al controllo e alla rilevazione degli abusi.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle leggi vigenti (ammenda da un minimo di 150,00 €. ad un massimo di 300,00 €.)

Di dare atto che la presente ordinanza viene notificata mediante affissione all'albo pretorio Comunale.

COMUNICA

Che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio Comunale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento Sindacale.

Che dalla presente ordinanza sono esclusi coloro che irrigano orti e giardini tramite pozzi privati regolarmente autorizzati.

Mozzanica, lì 24/06/2010



IL SINDACO

Dott. Massimo Alloni